

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, risultano ragioni sufficienti per l'accoglimento del ricorso e per procedere quindi all'annullamento del provvedimento opposto. Infatti, a prescindere dalla innegabile obiettività della contestata infrazione, può essere dato pregio e fondamento alla documentata versione resa dalla parte ricorrente, che ha pur sempre esposto ed evidenziato di aver venduto ben prima dell'incidente, con idoneo atto debitamente poi trascritto, l'auto per cui è causa.

E considerando che il trasferimento di un veicolo si perfeziona solo con il consenso delle parti, mentre la trascrizione non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore (Cass. 11.1.99 n. 157), la trascrizione nel PRA è quindi uno strumento di pubblicità legale con effetto dichiarativo, restando l'effetto traslativo (costitutivo della proprietà del veicolo) sottoposto alle norme codicistiche e quindi solo al consenso delle parti (GdP Roma 11.12.96 in Riv. Giur. Circ. Trasp. 97,364). I veicoli possono essere infatti alienati anche con la semplice forma verbale consensuale, dimostrabile con ogni mezzo di prova, mentre la trascrizione non è requisito di validità del trasferimento, configurando soltanto un mezzo di pubblicità inteso a dirimere conflitti tra più aventi causa.

Ne consegue che ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative, la trascrizione non è presupposto essenziale ma è una mera presunzione semplice, contro la quale è ammessa la prova contraria. (Cass. 7.4.99 n. 3340) tale essendo l'atto notarile autenticato e gli altri atti.

Ne deriva che, come assunto e sufficientemente dimostrato dalla ricorrente, se non altro perché l'uso del veicolo era in capo ad altro soggetto, è solo questo che deve essere ritenuto responsabile delle violazioni commesse in occasione dell'incidente per cui è causa e della relativa eventuale responsabilità, non avendo la ricorrente non solo il controllo ma neppure più la proprietà e/o la detenzione del bene, ceduto a terzi da lungo tempo.

Trattasi di considerazioni – quelle di tal fatta – che investono l'aspetto non solo oggettivo ma anche soggettivo della commessa infrazione, comunque per sé non valutabili in sede di accertamento della stessa da parte della P.M., ma considerabili invece in seguito dal giudice. Tali motivazioni esposte dalla parte opponente nel ricorso possono essere quindi ritenute equitativamente sufficienti per l'annullamento del verbale impugnato e rilevanti ai fini della non irrogazione della sanzione per l'atto pubblico avente data certa anteriore alle violazioni